

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Villanova Biellese, assentita all'Azienda Agricola MORELLO Renzo, Lorenzo e Marco con D.D. n. 1.666 del 11.12.2020. PRAT. VILLANOVA BIELLESE2.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.666 del 11.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola Morello Renzo, Lorenzo e Marco (c.f. 01750600023), con sede legale in Cascina Valzo Vecchio 2 - 13877 Villanova Biellese (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, sottoscritto il 30.09.2020 dal Sig. Morello Renzo (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero pratica provinciale VILLANOVA BIELLESE2 e dal C.U.R. BI10387;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB-S1 "Pianura Novarese - Biellese - Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di l/s 1,0 - una portata media di 0,16 l/s - pari a un volume annuo di circa m<sup>3</sup> 5.000 tramite un pozzo distinto al fg. n. 4 - part. 19 NCT del Comune di Villanova Biellese (BI);

all'art. 2: l'uso Agricolo (abbeveraggio bestiame);

all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003; (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.117 di Rep. del 30 settembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da

non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Villanova Biellese. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato